



DAL 2 MARZO 2020 LETTERE DI INTENTO NEL CASSETTO FISCALE DEL FORNITORE

A decorrere dal 2 marzo 2020, le informazioni relative alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali saranno rese disponibili a ciascun fornitore accedendo al proprio "Cassetto Fiscale".

Lo prevede il provvedimento n.96911/2020 del direttore dell'Agenzia delle Entrate, emanato il 27 febbraio 2020 (in luogo del 29 agosto 2019), in attuazione dell'art. 12-septies del DL 34/2019 che ha modificato la disciplina delle dichiarazioni di intento.

Inoltre, il provvedimento aggiorna il modello di [dichiarazione di intento](#) e le relative istruzioni ([cfr. Allegato 1](#)), pur apportando modifiche limitate.

In particolare, sulla base delle nuove disposizioni, i soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali non erano più tenuti a consegnare ai propri fornitori la lettera di intento, essendo sufficiente la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica.

D'altro canto, per i fornitori, in seguito alle modifiche ex DL 34/2019, diventa obbligatorio indicare sulla fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento, mentre in precedenza era sufficiente riportare gli estremi della stessa (data e numero).

Oltre all'obbligo di consegna al fornitore della lettera di intento, con l'art. 12-septies del DL 34/2019 sono stati aboliti:

- l'annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri (sia per l'esportatore abituale che per il fornitore);
- la consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento (tale dispensa era già stata prevista, in via di prassi, dalla nota dell'Agenzia delle Dogane e monopoli n. 58510/2015);
- il riepilogo delle dichiarazioni di intento ricevute da parte del fornitore, nella propria dichiarazione IVA annuale (l'apposito quadro VI è presente nel modello IVA 2020 per il 2019, ma sarà presumibilmente eliminato a partire dal modello IVA 2021 per il 2020).

Tra le novità derivanti dal provvedimento attuativo, come detto, si evidenzia l'aggiornamento del modello di dichiarazione di intento.

Il modello aggiornato si differenzia sostanzialmente per la mancanza dello spazio riservato all'indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione di intento da trasmettere e all'anno di riferimento.

La nuova disciplina si accompagna anche a una revisione del sistema sanzionatorio. L'art. 7, comma 4-bis del D.Lgs. 471/97, nella versione attualmente vigente, prevede l'irrogazione della sanzione proporzionale (dal 100% al 200% dell'imposta) anziché fissa (da 250 a 2.000 euro) per il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA prima di aver verificato l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale.

Lo Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Studio Negri e Associati